



STATUTO DEL GRUPPO PARLAMENTARE “MOVIMENTO 5 STELLE”.

* *Adottato ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, del Regolamento della Camera dei deputati e modificato, da ultimo, dall'Assemblea del Gruppo Parlamentare in data 22 settembre 2021.*

Articolo 1
(Costituzione del gruppo)

1. Il Gruppo parlamentare "MoVimento 5 Stelle", di seguito denominato "Gruppo", è costituito dai cittadini eletti deputati nelle liste elettorali contraddistinte dal contrassegno del "MoVimento 5 Stelle" che, avendo sottoscritto **lo Statuto e il Codice Etico del "MoVimento 5 Stelle"**, abbiano dichiarato di appartenervi al Segretario Generale della Camera, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento della Camera dei deputati. Eventuali richieste di adesione provenienti da deputati precedentemente iscritti ad altri Gruppi potranno essere valutate, purché i deputati richiedenti siano incensurati, non siano iscritti ad altro partito, non abbiano già svolto più di un mandato elettivo oltre quello in corso, ed abbiano accettato e previamente sottoscritto il "Codice etico". Tali richieste di adesione dovranno essere accettate dal Presidente del Gruppo. Il Gruppo parlamentare del "MoVimento 5 Stelle" ha sede legale in via della Missione, 10 a Roma.

2. Il Codice etico del "MoVimento 5 Stelle" costituisce parte integrante del presente Statuto.

Articolo 2
(Principi e indirizzi)

1. Il Gruppo concorre, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale, nelle forme e nei limiti della Costituzione, del Regolamento della Camera e della legislazione vigente.

2. L'attività del Gruppo è informata ai principi di partecipazione, trasparenza e responsabilità, nell'ambito della leale collaborazione tra i suoi componenti. Il Gruppo persegue l'indirizzo politico dell'Associazione "Movimento 5 Stelle" con sede in Roma.

3. Il Gruppo opera per l'attuazione del Programma del Movimento 5 Stelle, nel rispetto dei principi dello stesso.

4. Il Gruppo individua come strumenti ufficiali per la divulgazione delle informazioni i canali del Movimento 5 Stelle e altri che riterrà di adottare con propria delibera assembleare a maggioranza assoluta. Altresì il gruppo potrà utilizzare gli stessi canali sopraindicati per la condivisione delle indicazioni politiche e i contributi partecipativi dei cittadini.

5. Ciascun componente del Gruppo ha il dovere di adempiere alle proprie funzioni con disciplina e onore; partecipa attivamente alle iniziative parlamentari e concorre alla loro elaborazione unitaria; nello svolgimento della propria attività parlamentare si attiene al Programma del Movimento 5 Stelle, agli indirizzi deliberati dall'Assemblea del Gruppo e alle indicazioni degli Organi del Gruppo, e tiene conto degli orientamenti e indicazioni espresse dagli iscritti al Movimento 5 Stelle.

6. Ciascun componente del Gruppo è tenuto a partecipare alle attività del Gruppo e ai lavori della Camera, sia in Assemblea sia in Commissione, oltretutto nei diversi Organi parlamentari. Ogni assenza dai lavori, incluse le missioni, deve essere motivata e comunicata, in forma scritta via e-mail, ai Segretari d'Aula se si tratta dei lavori d'Aula e al Capogruppo della Commissione, se si tratta dei lavori di Commissione.

Articolo 3
(Organi del Gruppo)

1. Sono Organi del Gruppo e concorrono alla elaborazione ed all'attuazione dell'indirizzo politico: l'Assemblea, il Presidente, i Vicepresidenti, i Segretari, il Tesoriere, i Capigruppo di commissione ed il Comitato Direttivo.

Articolo 4
(Assemblea del Gruppo)

1. L'Assemblea è costituita dai deputati appartenenti al Gruppo.

2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo degli iscritti al Gruppo, per deliberare sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

3. L'avviso di convocazione dell'Assemblea del Gruppo può avvenire anche con mezzo informatico con un preavviso di almeno due giorni lavorativi prima della data dell'Assemblea stessa. In casi di particolare

necessità o urgenza, a iniziativa del Presidente, l'Assemblea può essere convocata con un preavviso inferiore. L'Assemblea si può tenere anche con modalità esclusivamente telematica.

4. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, salvo che nei casi in cui il presente Statuto preveda una maggioranza qualificata.

5. Le votazioni hanno luogo per scrutinio palese. Si procede per voto segreto ove la votazione implichi una valutazione sulla persona o su fatti personali.

6. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto verbale dai Segretari o, in caso di impedimento o assenza, dal deputato più giovane presente in Assemblea.

7. L'Assemblea elegge a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei propri componenti il Presidente del Gruppo, il quale deve aver presentato, nei termini stabiliti, una lista con il Vicepresidente vicario, i Segretari e il Tesoriere a lui collegati. Qualora non si raggiunga la maggioranza si procede ad una seconda votazione nella quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, computando tra i voti anche le schede bianche. Qualora anche nella seconda votazione nessuno abbia riportato detta maggioranza, si procede al ballottaggio fra i due candidati Presidenti che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza, anche se relativa. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Tra il primo ed il secondo turno non è comunque possibile aggiungere nuovi candidati Presidenti del Gruppo o modificare i componenti delle liste presentate. L'intera procedura di votazione deve essere esperita entro quindici giorni solari, salvo i casi previsti al comma 4 dell'articolo 6.

8. L'Assemblea è competente sulle seguenti materie:

- a) elabora gli indirizzi di carattere generale del Gruppo e indica al Presidente del Gruppo l'orientamento politico ai fini della concertazione di cui all'art. 5, comma 5
- b) approva lo Statuto del Gruppo e le modifiche, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento della Camera, a maggioranza assoluta dei componenti del Gruppo;
- c) approva il rendiconto di esercizio a maggioranza assoluta;
- d) approva il bilancio preventivo a maggioranza semplice;
- e) autorizza le spese che superano i 100.000 euro;
- f) indica il Direttore Amministrativo quale organo responsabile per la gestione amministrativa e contabile del Gruppo;
- g) discute e delibera su tutti gli altri argomenti non espressamente riservati dal presente Statuto al Comitato Direttivo o, singolarmente, alle sue componenti.

Articolo 5

(Presidente del Gruppo)

1. Il Presidente dirige la politica generale del Gruppo, mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei suoi organi. Al Presidente competono i compiti e le attribuzioni sancite dal Regolamento della Camera dei deputati. Assume le determinazioni necessarie per assicurare la funzionalità del Gruppo.

2. Il mandato del Presidente in carica al principio della Legislatura ha la durata di diciotto mesi. Successivamente la medesima carica ha la durata di dodici mesi. Il Presidente può essere revocato con il voto di almeno due terzi dei componenti il Gruppo. La richiesta di assemblea deve essere effettuata almeno dalla metà più uno dei componenti del Gruppo. In caso di revoca del Presidente decade tutto il Comitato Direttivo con l'eccezione dei VicePresidenti di cui all'art 7 comma 2.

3. Il Presidente rappresenta il Gruppo nelle sedi politiche e istituzionali e detiene l'esclusiva titolarità a esprimere la posizione ufficiale del Gruppo sulle questioni politiche e istituzionali. A tal fine si avvale degli strumenti e mezzi a disposizione del Gruppo, incluso il Gruppo Comunicazione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e, d'intesa con il Comitato Direttivo, ne attua le deliberazioni, tiene i necessari collegamenti con gli organi della Camera e gli altri Gruppi Parlamentari, promuove l'azione del Gruppo e cura che essa si svolga in modo unitario in tutta l'attività parlamentare.

4. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Gruppo. Inoltre, salvo che per i compiti specificamente devoluti dal presente Statuto alla competenza del Tesoriere, il Presidente sottoscrive i contratti ed atti da cui derivino obbligazioni per il Gruppo, ed assolve alle funzioni amministrative anche per quanto concerne le assunzioni e la gestione del personale del Gruppo.

5. Il Presidente del Gruppo concerta la propria azione politica con il **Presidente** del MoVimento 5 Stelle, con il Presidente del Gruppo Parlamentare del MoVimento 5 Stelle del Senato della Repubblica, sentiti gli eventuali membri del Governo della Repubblica espressi dal MoVimento 5 Stelle.

Articolo 6 (Comitato Direttivo)

1. Il Comitato Direttivo è costituito dal Presidente, nonché dai Vicepresidenti, dai Segretari e dal Tesoriere. Il Vicepresidente vicario, i Segretari ed il Tesoriere sono eletti a maggioranza assoluta dall'Assemblea del Gruppo contestualmente al Presidente, ai sensi dell'art. 4, comma 7. Gli altri cinque VicePresidenti di cui all'articolo 7, comma 2 sono eletti singolarmente a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dai membri effettivi di due o più Commissioni permanenti convocati appositamente dal Presidente del Gruppo. Qualora non si raggiunga la maggioranza si procede ad una seconda votazione nella quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti validi, computando tra i voti anche le schede bianche. Qualora anche nella seconda votazione nessuno abbia riportato detta maggioranza, si procede al ballottaggio fra i due candidati VicePresidente che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza, anche se relativa. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Tra il primo ed il secondo turno non è comunque possibile aggiungere nuovi candidati VicePresidente. L'intera procedura di votazione deve essere esperita entro quindici giorni solari. Il mandato dei membri del Comitato Direttivo in carica al principio della Legislatura ha la durata di diciotto mesi. Successivamente le medesime cariche hanno la durata di dodici mesi.

2. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente che lo convoca con le modalità di cui all'art. 4, comma 3.

3. Il Comitato Direttivo delibera con votazione palese. Le deliberazioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei suoi componenti e le stesse siano assunte a maggioranza dei partecipanti alla riunione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. In caso di dimissioni, decadenza o ritiro di un componente del Comitato Direttivo, esclusi i Vice Presidenti di cui al comma 2 dell'articolo 7, il Presidente provvede entro i successivi 15 giorni solari alla nuova nomina del componente dimessosi. Le dimissioni e la revoca del Presidente fanno decadere l'intero Comitato Direttivo (eccetto i Vice Presidenti), e si dovrà provvedere a nuove elezioni secondo il dettato del comma 1 dell'articolo 6. Il Comitato Direttivo uscente resta in carica fino alle nuove elezioni: le funzioni di Presidente vengono svolte fino alle elezioni dal Presidente Vicario o, se impossibilitato a causa delle incompatibilità di cui al comma 2 dell'articolo 14, dal membro più anziano del Comitato Direttivo.

5. In caso di incompatibilità dei componenti dimissionari a causa di nuove nomine (membro del Governo, Questore, Presidente di Commissione), le elezioni devono essere effettuate entro 7 giorni solari e comunque nel più breve tempo possibile.

Articolo 7 (Vice Presidenti)

1. Il Vicepresidente vicario coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. In caso di impedimento o assenza del Vicepresidente vicario le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente più anziano per età.

2. Gli altri cinque Vicepresidenti collaborano con il Presidente ed il suo vicario per garantire il buon funzionamento del Gruppo e l'unitarietà dell'azione politica; assicurano il coordinamento tra i singoli deputati e gli Organi del Gruppo.

Articolo 8 (Segretari)

1. I tre Segretari redigono e conservano i verbali dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, assistono il Presidente e il Tesoriere nelle questioni amministrative del gruppo, conservano e gestiscono le banche dati del gruppo, nel rispetto del Regolamento della Camera dei deputati e della legislazione vigente.

2. I tre Segretari curano l'ordinata partecipazione dei deputati ai lavori dell'Assemblea.

Articolo 9

(Capogruppo in Commissione)

1. I membri del Gruppo in ciascuna Commissione permanente e speciale eleggono un Capogruppo di Commissione, scelto tra i membri effettivi della Commissione stessa con le medesime modalità previste al comma 1 dell'articolo 6 per l'elezione dei Vice Presidenti. Tale incarico può essere revocato dal Presidente del gruppo o dai componenti della Commissione con maggioranza semplice.

2. I Capigruppo di Commissione coordinano l'attività dei deputati al fine di garantire un efficace intervento su ogni materia all'esame della Commissione; valorizzano il contributo di ciascun componente della Commissione anche attraverso l'individuazione di referenti per singoli argomenti; forniscono agli altri commissari le informazioni necessarie per una consapevole e ampia partecipazione ai lavori della Commissione; mantengono il raccordo con il Comitato Direttivo del Gruppo.

3. L'incarico di capogruppo di Commissione ha una durata di 12 mesi, salvo revoca effettuata ai sensi del precedente comma 1. Il cambio di incarico deve essere formalmente comunicato, da parte del capogruppo uscente e/o entrante, al Presidente di Commissione e agli uffici del Gruppo del Movimento 5 Stelle.

4. In caso di dimissioni o revoca del ruolo di capogruppo, la nomina di un nuovo capogruppo deve essere effettuata entro 2 giorni solari dalle dimissioni o revoca.

Articolo 10

(Tesoriere)

1. La carica di Tesoriere è incompatibile con quella di Direttore Amministrativo.

2. Il Tesoriere elabora il piano di riparto delle risorse trasferite al Gruppo dal bilancio della Camera dei Deputati, assicurandone la destinazione ai costi delle attività di comunicazione così come indicato nel Codice etico, in coerenza con l'equilibrio economico-finanziario, e sottopone all'Assemblea l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto di esercizio predisposti dal Direttore Amministrativo.

3. Il Tesoriere provvede all'amministrazione del Gruppo, per quanto non attribuito dallo Statuto alla competenza di altri Organi, attuando gli indirizzi dell'Assemblea e compiendo gli atti necessari o utili per il buon andamento della gestione e per il raggiungimento degli scopi associativi di sua competenza, e svolge le funzioni ad esso assegnate dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

4. Il Tesoriere autorizza, per iscritto, le spese, le alienazioni di cespiti e ogni altra forma di impiego del patrimonio del Gruppo, in conformità alla destinazione indicata nel bilancio preventivo fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4.

5. Il Tesoriere sottopone alla firma del Presidente i contratti e ogni altro atto da cui derivano obbligazioni a carico del Gruppo.

6. Il Tesoriere nei limiti dei poteri di ordinaria amministrazione ad esso attribuiti può rilasciare procure per singoli atti o per intere serie di atti, ivi compresi gli adempimenti connessi alla gestione del personale e agli obblighi contributivi, assicurativi e fiscali.

7. Il Tesoriere sovrintende all'attività del Direttore Amministrativo.

8. Il Tesoriere è responsabile della conservazione, in originale, della corrispondenza, della documentazione amministrativa, delle fatture e di ogni altro documento giustificativo di spesa o comunque rilevante ai fini amministrativi o contabili per cinque anni dalla data nella quale il documento è stato formato o ricevuto.

Articolo 11
(Direttore amministrativo)

1. Il Direttore amministrativo, nominato dal Presidente del gruppo, può essere scelto anche tra persone esterne al Gruppo, purché individuato tra soggetti di comprovata esperienza amministrativa e contabile, e dura in carica per tutta la durata della legislatura.
2. Il Direttore amministrativo è sottoposto al controllo del Tesoriere ed è il responsabile della gestione amministrativa e contabile del Gruppo.
3. Il Direttore amministrativo svolge i seguenti compiti: i) riscuote, sotto qualsiasi forma, quanto dovuto al Gruppo da persone fisiche o giuridiche, o da altri enti; ii) esegue il pagamento delle somme dovute dal Gruppo a qualsiasi persona fisica o giuridica o ad altri enti, previa verifica della regolarità dei titoli e dei documenti giustificativi e della corrispondenza con l'importo autorizzato dal Tesoriere o dall'Assemblea; iii) è responsabile del buon funzionamento del sistema contabile del Gruppo, delle relative scritture e libri contabili obbligatori; a tal fine monitora l'attività dei dipendenti o professionisti incaricati della materiale tenuta della contabilità; iv) riferisce periodicamente al Tesoriere sull'andamento delle attività delle quali è responsabile; v) predispone il rendiconto d'esercizio annuale da presentare al Tesoriere per la sua deliberazione; vi) assicura, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 *quater* del Regolamento della Camera, la pubblicazione sul sito del Gruppo di un documento relativo all'organizzazione degli uffici del Gruppo, nonché dei rendiconti annuali di esercizio del Gruppo e del contratto collettivo di lavoro del personale con riferimento al trattamento economico; vii) svolge tutti gli ulteriori compiti ad esso comunque affidati secondo quanto stabilito dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati e secondo le modalità e procedure dalle stesse stabilite.
4. Il Direttore amministrativo può essere chiamato a rispondere del proprio operato dinanzi al Comitato Direttivo e la sua nomina può essere revocata dallo stesso in ogni momento.

Articolo 12
(Organo di controllo interno)

1. L'Organo di controllo interno, nominato dal Comitato Direttivo per tutta la durata della legislatura, è composto da una persona, anche esterna al Gruppo, iscritta al registro dei revisori legali, ed opera secondo i principi di indipendenza e obiettività di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
2. L'Organo di controllo interno, secondo quanto previsto dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera: i) identifica e riferisce al Tesoriere i rischi attinenti alla redazione del rendiconto di esercizio annuale in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria di esercizio annuale in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile al Gruppo, ne stima la rilevanza, ne valuta la probabilità di manifestazione ed indica le azioni da intraprendere per fronteggiarli; ii) compie controlli periodici per verificare che la gestione amministrativa e contabile assicuri il corretto utilizzo del patrimonio del Gruppo, l'efficienza e l'efficacia dei processi di lavoro, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto delle leggi, dei regolamenti, dello Statuto e delle procedure interne; a tal fine può essere udito e può richiedere di essere udito dall'Assemblea; iii) redige una relazione annuale sull'attività svolta che viene allegata al rendiconto di esercizio.
3. La nomina dell'Organo di controllo può essere revocata in ogni momento dal Comitato Direttivo.

Articolo 13
(Società di revisione esterna)

1. La società di revisione legale individuata dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità del Gruppo e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio annuale del Gruppo mediante una relazione che viene allegata al rendiconto stesso.

Articolo 14
(Incompatibilità)

1. Le funzioni di Presidente, Vice presidente, Segretario, Tesoriere, componente dell'Organo di controllo interno e Direttore amministrativo sono tra loro incompatibili. Non può ricoprire il ruolo di Organo di controllo chi ha ricoperto quello di Tesoriere o di Direttore amministrativo.
2. Le funzioni di componente del Comitato Direttivo sono incompatibili con incarichi di Governo, di Presidente di Commissione o di componente dell'Ufficio di Presidenza della Camera.

Articolo 15 *(Risorse finanziarie)*

1. Le dotazioni ed i contributi finanziari assegnati al Gruppo secondo le modalità di erogazione stabilite dall'Ufficio di Presidenza dalla Camera dei deputati, sono destinati esclusivamente agli scopi Istituzionali riferiti all'attività parlamentare ed alle spese ad essi riconducibili per il funzionamento degli organi e delle strutture del Gruppo, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Regolamento della Camera dei Deputati. In particolare, le risorse finanziarie del Gruppo possono essere impiegate per l'acquisto dei beni e servizi necessari al funzionamento degli organi e strutture del Gruppo, con particolare riferimento a quelli di studio, editoria e comunicazione finalizzati allo svolgimento, alla divulgazione o alla promozione di iniziative assunte nell'esercizio dell'attività parlamentare o comunque con la stessa connesse; per il pagamento delle retribuzioni del personale.
2. Il patrimonio è costituito dai beni di proprietà del Gruppo, da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi netti di gestione, da beni e risorse devoluti dai Gruppi parlamentari della precedente legislatura, nonché da ogni altro contributo ricevuto da persone fisiche, Enti e altri proventi.
3. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o altre attività durante la legislatura, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
4. E' vietato devolvere a terzi a titolo gratuito, in tutto od in parte, il contributo a carico del bilancio della Camera, di cui all'art. 15, comma 3 del Regolamento della Camera.

Articolo 16 *(Rendiconto di esercizio)*

1. Il rendiconto di esercizio annuale, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, da redigersi in conformità al modello deliberato dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, è predisposto dal Direttore amministrativo e deliberato dal Tesoriere. Al rendiconto si applicano gli articoli 2423, 2423-bis, 2424-bis, 2425-bis, 2426 e 2427 del codice civile, tenuto conto della struttura e del contenuto del rendiconto.
2. Il rendiconto, deliberato dal Tesoriere, è trasmesso all'Organo di controllo e alla società di revisione legale di cui all'art. 15-ter, comma 2 del Regolamento della Camera, almeno trenta giorni prima dell'Assemblea che deve esaminarlo.
3. L'Organo di controllo deposita la relazione almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea che deve esaminare il rendiconto. Entro lo stesso termine è depositata presso la sede del Gruppo la relazione della società di revisione di cui all'art. 15-ter, comma 2, del Regolamento della Camera. Le relazioni dell'Organo di controllo e della società di revisione sono allegate al rendiconto.
4. Al rendiconto si applicano le disposizioni dell'art. 2423-ter, terzo comma, con riferimento all'aggiunta di eventuali voci non ricomprese nel modello di cui al comma 1 del presente articolo, quinto e sesto comma, del codice civile. Si applica altresì l'art. 2424, secondo e terzo comma, del codice civile.
5. Il rendiconto è approvato a maggioranza dall'Assemblea del Gruppo, nel rispetto dei tempi e delle procedure stabiliti dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, ed è trasmesso dal Presidente del Gruppo, ai sensi dell'art. 15-ter, comma 3, del Regolamento della Camera, al Presidente della Camera dei Deputati unitamente: i) alla dichiarazione nella quale il Presidente attesta che il rendiconto è stato approvato dall'Assemblea del Gruppo; ii) alla relazione dell'Organo di controllo interno al Gruppo; iii) alla relazione della società di revisione legale recante il giudizio sul rendiconto di esercizio annuale del Gruppo.
6. Gli esercizi hanno inizio il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. In corrispondenza dello scioglimento della Camera dei deputati, l'esercizio ha termine il giorno precedente la data della prima seduta della nuova Camera; da tale data ha inizio il primo esercizio per il Gruppo.

7. Il Gruppo pubblica sul sito del MoVimento 5 Stelle il rendiconto del Gruppo, il giudizio della società di revisione, oltreché tutti i mandati di pagamento, assegni o bonifici, con attestazione della relativa causale, che abbiano implicato una spesa superiore ai 10.000 euro; attenendosi in ogni caso alle ulteriori modalità stabilite dal Regolamento o dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati.

Articolo 17 *(Comunicazione)*

1. Il Gruppo privilegia i canali del MoVimento 5 Stelle quali strumenti di comunicazione per la divulgazione delle informazioni sulle attività svolte, nonché quali mezzi per l'acquisizione dei contributi partecipativi dei cittadini all'attività politica e istituzionale.

2. Al fine di assicurare l'accuratezza, tempestività ed efficacia dell'attività di comunicazione, garantendone una gestione professionale e coordinata, ed evitando di disperdere le risorse disponibili, il Gruppo si avvale di un Ufficio di comunicazione, costituito da personale particolarmente qualificato e dotato di esperienza nel settore, che svolge la propria attività sotto la supervisione del Capo dell'ufficio comunicazione, il quale si coordina con il Presidente del Gruppo per individuare le attività e le questioni sulle quali effettuare la comunicazione, interna ed esterna. La concreta consistenza della struttura e composizione del gruppo di comunicazione, in termini di organizzazione, risorse e strumenti, è definita dal **Presidente** del Movimento 5 Stelle, di concerto e in accordo con il Presidente del Gruppo Parlamentare, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'attività di comunicazione dell'Associazione "Movimento 5 Stelle".

3. I costi per la costituzione ed il funzionamento del predetto gruppo di comunicazione verranno sostenuti dal Gruppo, utilizzando le risorse finanziarie assegnate al Gruppo dall'Ufficio di Presidenza della Camera ai sensi dell'art. 15, comma 3 del Regolamento della Camera dei deputati.

Articolo 18 *(Ufficio legislativo)*

1. L'Ufficio Legislativo, costituito da personale particolarmente qualificato e dotato di esperienza nel settore, fornisce a tutti i deputati del Gruppo il supporto necessario all'attività parlamentare delle Commissioni permanenti e dell'Assemblea, in conformità alle indicazioni ricevute dal Comitato direttivo. Redige i progetti di legge, gli emendamenti, gli atti di indirizzo e gli schemi di parere.

2. L'Ufficio Legislativo provvede all'analisi dei testi sottoposti all'esame parlamentare: fornisce la necessaria assistenza procedurale, nell'ambito della Costituzione, del Regolamento della Camera dei deputati e della legislazione vigente.

3. I costi per la costituzione e il funzionamento dell'Ufficio Legislativo verranno sostenuti dal Gruppo, utilizzando le risorse finanziarie assegnate al Gruppo dall'Ufficio di Presidenza della Camera, ai sensi dell'articolo 15, comma 3 del Regolamento della Camera.

Articolo 19 *(Capo del Personale)*

1. Il Capo del Personale, sentito il Direttore Amministrativo, gestisce e amministra il personale del gruppo disciplinandone l'attività, tenendo conto dell'inquadramento e delle mansioni specificatamente assegnate, in conformità alle indicazioni del Comitato Direttivo del Gruppo.

2. Il Capo del Personale assicura altresì il coordinamento con il personale del Gruppo Parlamentare del "MoVimento 5 Stelle" del Senato della Repubblica.

Articolo 20 *(Personale del gruppo)*

1. L'assunzione del personale necessario allo svolgimento delle attività del Gruppo è effettuata dal Presidente del Gruppo, sentito il Tesoriere.
2. La gestione del personale del Gruppo dipende dal Presidente, il quale, sentito il Comitato Direttivo, ne disciplina l'attività. Eventuali revoche degli incarichi saranno decise dal Presidente del gruppo.
3. Il Presidente del gruppo, in accordo con il **Presidente** del MoVimento 5 Stelle, nomina il Capo dell'Ufficio di Comunicazione, il Capo dell'Ufficio Legislativo e il Capo del Personale.
4. Il personale del Gruppo fornisce a tutti i deputati del Gruppo il supporto necessario all'attività parlamentare ed all'attività di comunicazione, tenendo conto della qualifica e delle mansioni specificatamente assegnate.

Articolo 21 (Sanzioni)

1. Il Presidente del Gruppo, sentito il Comitato Direttivo, nel caso in cui siano segnalate violazioni del presente Statuto o del "Codice etico" è tenuto a disporre, sulla base della sussistenza e della gravità dell'atto o del fatto, l'archiviazione o il richiamo, la sospensione temporanea o l'espulsione dal Gruppo di un componente.
2. Costituiscono, comunque, cause di procedimento disciplinare / sanzione:
 - a) reiterate ed ingiustificate assenze dai lavori della Camera e del Gruppo;
 - b) reiterate violazioni al presente Statuto e del Codice etico;
 - c) mancate dimissioni dagli incarichi assunti alla Camera in caso di condanna penale, ancorché non definitiva;
 - d) mancato rispetto delle decisioni assunte dall'assemblea degli iscritti con le votazioni in rete;
 - e) mancato rispetto delle decisioni assunte dagli altri organi del MoVimento 5 Stelle;
 - f) mancata contribuzione economica alle attività del MoVimento 5 Stelle;
 - g) comportamenti suscettibili di pregiudicare l'immagine o l'azione politica del MoVimento 5 Stelle o di avvantaggiare le altre forze politiche;
 - h) comportamenti connotati da slealtà e scorrettezza nei confronti degli altri iscritti ed eletti;
 - i) mancata cooperazione e coordinamento con gli altri iscritti, esponenti ed eletti, anche in diverse assemblee elettive, per la realizzazione delle iniziative e dei programmi del MoVimento 5 Stelle, nonché per il perseguimento dell'azione politica del MoVimento 5 Stelle;
 - j) tutte le condotte che violino, del tutto o in parte, la linea politica dell'Associazione "MoVimento 5 Stelle" con sede in Roma.
3. Sono in ogni caso espulsi dal Gruppo i componenti che aderiscano ad altro Gruppo parlamentare **ovvero i componenti che siano esclusi dal "MoVimento 5 Stelle" in conformità con le procedure dello Statuto del "MoVimento 5 Stelle"**.
4. Fatto salvo il caso di cui al comma 3, in casi eccezionali nonché su indicazione del **Presidente e/o del Garante del "Movimento 5 Stelle"**, nel caso in cui l'espulsione dal Gruppo debba essere ratificata da una votazione **dell'Assemblea degli iscritti** del Movimento 5 Stelle, la stessa dovrà essere preceduta da una votazione, da tenersi almeno 24 ore prima, dell'assemblea del Gruppo con una votazione a maggioranza dei votanti.
5. Il deputato che abbandona il gruppo parlamentare a causa di espulsione ovvero abbandono volontario ovvero dimissioni determinate da dissenso politico sarà obbligato a pagare, a titolo di penale, al MoVimento 5 Stelle, entro dieci giorni dalla data di accadimento di uno dei fatti sopra indicati, la somma di euro 100.000,00.
6. I componenti del Gruppo che non sono in regola con le rendicontazioni, non possono accedere ad incarichi relativi al Gruppo.

Articolo 22 (Scioglimento del Gruppo)

1. La modalità da applicare in caso di scioglimento del Gruppo è disciplinata dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati.

Articolo 23 (Pubblicità)

1. I Verbali relativi alle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo sono depositati presso la presidenza del Gruppo.
2. Le informazioni circa l'inquadramento, la qualifica, le mansioni specificatamente assegnate, gli emolumenti complessivi e la sede ordinaria di lavoro, relative al personale alle dipendenze del Gruppo, sono depositate presso la direzione amministrativa del Gruppo.
3. La visione o la riproduzione degli atti è subordinata al rispetto delle disposizioni di legge, ed è libera, per i componenti del gruppo, se per uso personale, e autorizzata previa deliberazione del Comitato Direttivo per tutti gli altri casi.
4. Il presente Statuto è pubblicato sul sito *internet* della Camera.

Articolo 24

(Approvazione e modificazioni dello Statuto)

1. Il presente Statuto, così come le successive modifiche, è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis del Regolamento della Camera dei deputati, con le maggioranze previste alla lettera b), comma 8 dell'art. 4 del presente Statuto. Lo Statuto è trasmesso al Presidente della Camera entro i successivi cinque giorni dalla sua approvazione.

Articolo 25

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento della Camera dei Deputati.